



Allegato "A"

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera CC n. 40 del 03.09.2015



Indice:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto, soggetto passivo dell'imposta ed esenzioni

Art. 3 - Misura dell'imposta

Art. 4 - Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente

Art. 5 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Art. 6 - Attività di controllo

Art. 7 - Gettito dell'imposta

Art. 8 - Obbligo di informazione

Art. 9 - Entrata in vigore



Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. n. 52 del D.Lgs. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Reggio Calabria in applicazione a quanto previsto all'art.4 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n.23.

Art. 2 Presupposto, soggetto passivo dell'imposta ed esenzioni

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Reggio Calabria.

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture *ricettive* di cui all'art.2 comma 1 senza essere residente nel Comune di Reggio Calabria. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture *ricettive* dallo stesso Comune di Reggio Calabria per far fronte a situazioni di emergenza sociale.

3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- c) i soggetti che assistono i degenti *ricoverati* presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione *civile* che soggiornano per esigenze di *servizio*;
- e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di *servizio*;
- f) gli accompagnatori turistici che prestano *attività* di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di *viaggi* e turismo ogni *venti* partecipanti;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che *ivi* svolge *attività lavorativa*;
- h) i soggetti con invalidità al 100%;
- i) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. i), idonea certificazione.

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.



Art. 3

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata, nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi, per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 4

Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva apposito modulo. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art.1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del D.Lgs 471/97).
4. In caso di contenzioso è competente, in forma esclusiva, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.

Art. 5

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine il gestore è tenuto a:
 - a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;



b) trasmettere al Comune preferibilmente in via telematica un apposito flusso dati o, in alternativa, una dichiarazione trimestrale - con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale - in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli.

La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa dichiarazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre.

Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio- 30 settembre; 01 ottobre-31 dicembre.

c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di flusso o dichiarazione, su apposito conto corrente con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale.

d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Ente e trasmetterlo entro 3 giorni lavorativi - al Settore entrate del Comune. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81.

Art. 6 Attività di controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate agli articoli 4 comma 2 e 5 comma 3.

Art. 7 Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, è destinato a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali. In particolare, anche se non esclusivamente, l'imposta potrà essere utilizzata per:

- a) marketing turistico e territoriale;
- b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;



- d) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- e) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- f) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- g) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- j) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
- k) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
- l) l'ordine delle priorità di intervento, per l'allocazione delle risorse derivanti dal gettito di imposta sarà concertata, di anno in anno, con le associazioni di categoria.

Art. 8

Obbligo di informazione

1. Il Comune predispose il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori delle strutture ricettive provvedono ad individuare appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.